

SCHEMA DI CONTRATTO ACCORDO QUADRO  
FORNITURA FARMACO BIOLOGICO TRASTUZUMAB

TRA

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante (o suo delegato) \_\_\_\_\_,

e

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ e, P. IVA \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO:

- che con Determinazione del \_\_\_\_\_ adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., Centrale Regionale di Acquisto per la Sanità (CRAS) ai sensi della L.R. Umbria n.9/2014 e s.m.i., è stata indetto un appalto specifico ai sensi dell'art.55 del D.Lgs. n.50/2016 e smi e del D.L. 76/2020 e smi nell'ambito dello SDA CONSIP per la fornitura del farmaco biologico trastuzumab per le aziende sanitarie della regione umbria (di seguito nominate per brevità "Aziende");
- che la procedura di cui sopra ricomprendeva il/i lotto/i \_\_\_\_\_ per un fabbisogno stimato regionale biennale di n. \_\_\_\_\_, ed era finalizzata alla stipula di Accordi Quadro tra il soggetto aggregatore Umbria Salute e tutti coloro che avessero presentato un'offerta conforme, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, lett. a) del Codice, della durata di 24 mesi;
- che le norme di gara disciplinano, al paragrafo 10.2 del capitolato generale d'oneri, i presupposti legittimanti la stipula dei contratti esecutivi tra Aziende ed operatori economici :
- che con Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. (CRAS) del \_\_\_\_\_ si è provveduto ad aggiudicare la procedura e che il Fornitore \_\_\_\_\_, relativamente al/i lotto/i N. \_\_\_\_\_ ha presentato un'offerta conforme in gara classificandosi al \_\_\_\_\_ posto della graduatoria di merito.
- che il presente Accordo quadro non è fonte di obbligazione per Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso il medesimo Accordo quadro le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende con la stipula dei contratti esecutivi, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro sussiste fino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito, comprensivo di tutte le opzioni previste dagli atti di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- che nessun impedimento sussiste per la stipula del presente contratto poiché si è provveduto ad acquisire la documentazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e smi, come da comunicazione prot. \_\_\_\_\_ della Prefettura di \_\_\_\_\_ (ALTERNATIVA 1 poiché il RUP della procedura di gara espletata da Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l ha provveduto a richiedere la documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i, alla Prefettura competente con lettera

prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed, ai sensi del decreto medesimo, le amministrazioni possono procedere alla stipula dei contratti anche in assenza della documentazione antimafia decorsi 30 giorni dall'inoltro della richiesta, sotto condizione risolutiva in caso di diniego). (ALTERNATIVA 2 poiché ai sensi dell'art.8 c.1 lett.a) del citato D.L. 76/2020, per i contratti ai quali si applica il decreto medesimo è sempre autorizzata l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, c. 8, del Codice nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto in materia di documentazione antimafia dal D.Lgs. n.159/2011 dall'art.3 del citato D.L.76/2020).

#### CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

#### **Articolo 1 – Valore delle premesse e degli atti richiamati**

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'offerta economica, ancorché non materialmente allegati, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo quadro

#### **Articolo 2 – Oggetto**

Con l'Accordo quadro il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende contraenti a fornire i prodotti e i relativi servizi accessori, secondo le modalità definite nel Capitolato Tecnico, nei limiti dei quantitativi di seguito indicati in tabella:

Lotto	CIG	Descrizione	prodotto offerto	u.m.	Nr. pezzi	Prezzo unitario iva esclusa

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e dell'effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Accordo quadro e negli Allegati di gara.

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende contraenti. Umbria Salute e Servizi si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nell'Accordo quadro medesimo.

La stipula dei contratti esecutivi da parte delle Aziende, nei limiti del massimo stabilito dall'accordo quadro, avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro, senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dall'art. 54, comma 4, lett. a) del Codice, alle condizioni oggettive e secondo i termini disciplinati dalle norme di gara.

I quantitativi biennali stimati di cui al presente articolo, indicati in tabella, sono stati indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'effettivo consumo dei farmaci è difficilmente quantificabile preventivamente essendo subordinato a fattori variabili, a circostanze legate alla natura particolare del bene, al rispetto dei piani terapeutici personali in essere, alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, oltre che alle disposizioni di organi nazionali/regionali competenti.

I quantitativi medesimi non sono vincolanti e non impegnano Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende che avranno la facoltà di ordinare, secondo le necessità, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti, di seguito nominata, per brevità, anche "Codice") le quantità stimata riportate nei documenti di gara potranno variare in più o in meno entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), ed il fornitore sarà comunque tenuto ad eseguire la fornitura senza pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione. Entro il limite massimo suddetto potranno essere ricompresi eventuali fabbisogni di Amministrazioni contraenti per lotti per i quali oggi non è evidenziato alcun fabbisogno.

### **Articolo 3 - Modalità di conclusione e durata**

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'Accordo quadro, il contratto di fornitura con le Aziende contraenti si conclude con la stipula del contratto esecutivo inviato o trasmesso dalla stessa Azienda e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.

Fermo restando il quantitativo massimo acquistabile di cui all'art. 2, eventualmente incrementato entro il limite massimo del 50% (cinquanta per cento), il presente Accordo quadro ha durata fino al \_\_\_\_\_.

Nell'ambito del quantitativo massimo della fornitura dei singoli lotti, di cui sopra, la durata degli accordi quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

Le Aziende contraenti che aderiscono all'Accordo quadro stipulano contratti esecutivi di durata non superiore a quella dell'accordo quadro; pertanto i contratti esecutivi, indipendentemente dalla data di stipula, non potranno avere scadenza successiva alla data di termine del presente accordo quadro e sua eventuale proroga, quantificando presuntivamente l'importo complessivo dovuto per tutto il periodo di durata contrattuale.

### **Articolo 4 - Esecuzione del contratto e Consegne**

Il fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.6 ed all'art.7 del capitolato tecnico.

### **Articolo 5 – Pagamenti**

Il fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.9 del capitolato tecnico.

### **Articolo 6 - Controlli Qualitativi/Quantitativi**

Il fornitore dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.12 del capitolato tecnico.

### **Articolo 7 - Inadempimenti e penali**

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- Ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto medesimo;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.

Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel Contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale pari a pari a allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo netto contrattuale del lotto corrispondente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le Aziende sanitarie contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore della Richiesta di Consegna; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del lotto di riferimento, l'Azienda contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, comporterà la facoltà per l'Azienda medesima di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di sostituzione, per ragioni non imputabile all'Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, comporterà la facoltà per l'Azienda Sanitaria di procedere all'acquisto sul libero mercato, addebitando l'eventuale differenza al Fornitore inadempiente salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Un ritardo di 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta di Consegna, per ragioni non imputabile all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso fortuito e senza che il Fornitore abbia comunicato l'indisponibilità temporanea dei prodotti, verrà ritenuto mancata consegna e comporterà la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto relativamente al lotto di riferimento e, relativamente agli accordi quadro, per Umbria Salute di risolvere l'Accordo quadro per il lotto medesimo.

Fermo restando l'equiparazione circa le conseguenze fra mancata consegna parziale e mancata consegna totale, qualora il Fornitore non effettuasse una parte della fornitura, le Aziende si riservano comunque, nel periodo di indisponibilità, la possibilità di acquistare i medicinali sul libero mercato. In assenza di ragioni non imputabili all'Azienda Sanitaria ovvero a forza maggiore o caso

fortuito di cui il fornitore abbia dato comunicazione, l'eventuale differenza di prezzo sarà addebitata al Fornitore inadempiente: resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante, a causa dell'inadempienza stessa

Gli eventuali inadempimenti contrattuali di cui al presente paragrafo, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle singole Aziende Sanitarie; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ed insindacabile giudizio dell'azienda contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

#### **Articolo 8 – Corrispettivi**

Il Fornitore nell'esecuzione dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro dovrà attenersi a quanto disciplinato dai documenti di gara con particolare riferimento a quanto previsto all'art.14 del capitolato tecnico.

#### **Articolo 9 – Recesso e risoluzione**

E' facoltà delle singole Aziende di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dai Contratti esecutivi a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, le Aziende potranno, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del Fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei Farmaci, qualora nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura.

Le Aziende si riservano inoltre la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, anche con riferimento a singoli lotti di fornitura:

- per motivi di pubblico interesse;
- a seguito dell'attivazione di convenzioni CONSIP, stipulate ai sensi dell'art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle in oggetto, con condizioni d'acquisto maggiormente favorevoli, nel caso in cui il fornitore non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati, come previsto al paragrafo 14 del capitolato tecnico;
- a seguito di mancata accettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione della proposta, di rinegoziare i prezzi unitari della fornitura qualora gli stessi riportino una differenza di prezzo superiore al 20% rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ([www.anac.it](http://www.anac.it)) in applicazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 13, lett. b) del DL 95/2012, convertito con modificazioni con L. 135/2012;

- in caso di rifiuto del fornitore ad adeguare i prezzi delle forniture ancora da effettuare alle migliori condizioni ottenute da altri soggetti aggregatori, successivamente alla stipula dei contratti relativi alle forniture in oggetto;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo dei servizi dell'Azienda o del Servizio Sanitario Regionale che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda contraente delle forniture effettuate, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Le Aziende, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potranno assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) .

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, potranno risolvere di diritto l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa comunicazione al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;

- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal Contratto;

- in caso di cessione del Contratto o subappalto non autorizzati;

- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".

- qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

La risoluzione del Contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Relativamente agli accordi quadro, Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti esecutivi, si riserva di risolvere l'Accordo Quadro di riferimento. La risoluzione

dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi contratti esecutivi e può essere causa di risoluzione dei singoli contratti esecutivi, salvo il risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro da parte di Umbria Salute e Servizi e/o dei Contratti da parte delle Aziende, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di risoluzione le Aziende contraenti, avranno diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. In ogni caso, resta fermo il diritto Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. o le Aziende al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. o le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, in relazione all'Accordo Quadro o al singolo Contratto di Fornitura, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta. Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

#### **Articolo 10 – Cauzione**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla fornitura, il Fornitore si impegna a prestare alle singole Aziende contraenti alla stipula dei contratti esecutivi, qualora l'importo sia superiore ad € 40.000,00, apposita cauzione, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante fidejussione bancaria/polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Azienda.

#### **Articolo 11 - Foro competente**

Per tutte le controversie relative a rapporti tra il Fornitore ed Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. e le Aziende sarà competente esclusivamente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 12 - Elezione di domicilio**

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente atto, il fornitore Umbria Salute eleggono domicilio ciascuno presso la propria sede legale.

#### **Articolo 13 – Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante dell'Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti di Umbria Salute i seguenti documenti:

- la Determinazione del \_\_\_\_\_, adottata dall'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., con le quali è stata indetta la procedura per la fornitura in oggetto, ivi inclusi il capitolato generale d'oneri ed il capitolato tecnico;

- l'offerta presentata dal fornitore in fase di gara ed acquisita agli atti della stazione appaltante.

- La Determina dell'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l. del \_\_\_\_\_ con la quale è stata aggiudicata la fornitura in oggetto.

Costituisce inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto il patto di integrità **Allegato "A"** di n. \_\_\_\_\_ pagine.

#### **Articolo 14 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale**

Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Azienda per legge.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto:

L'Amministratore Unico di Umbria Salute e Servizi s.c. a r.l., \* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Per il Fornitore \_\_\_\_\_ \* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Valore delle premesse e degli atti richiamati), Articolo 2 (Oggetto e corrispettivi), Articolo 3 (Modalità di conclusione e durata), Articolo 4 (Esecuzione del contratto e Consegne), Articolo 5 – (Pagamenti), Articolo 6 (Controlli Qualitativi/Quantitativi), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Recesso e risoluzione), Articolo 11 (Foro competente), Articolo 12 (Elezione di domicilio), Articolo 13 (Documenti che fanno parte del contratto), Articolo 14 (Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale).

Per il Fornitore \_\_\_\_\_ (\*firmato digitalmente)

\* *Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.*